



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Monica Ortalli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Paolo Cuccu
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Matteo Poli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Alessandro Zambello
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Michela Aliani
Dottore Commercialista

Sara Martinelli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 8/2024

Parma, 02 Aprile 2024

Oggetto: Nuovi adempimenti per la compensazione dei crediti Industria 4.0 e novità in materia di bonus edilizi

Gentilissimi clienti,

A fronte della pubblicazione in data 29/03/2024 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 39/2024 – *Fisco-Superbonus*, si riportano di seguito le principali novità introdotte in materia di agevolazioni fiscali.

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI CREDITI DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

L'art. 6 del Decreto Legge Fisco-Super bonus (D.L. 39/2024), introduce una serie di nuovi adempimenti che le imprese dovranno rispettare ai fini della fruizione dei crediti d'imposta derivanti da investimenti Industria 4.0, sia per investimenti già effettuati nel corso dell'esercizio 2023 e non ancora fruiti, sia per gli investimenti realizzati a partire dal 01/01/2024.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge (30/03/2024), **le imprese interessate saranno tenute a comunicare preventivamente in via telematica al Ministero delle imprese e del Made in Italy – Mimit, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni della fruizione del credito d'imposta.**

Possiamo distinguere tre casistiche differenti:



1) INVESTIMENTI EFFETTUATI A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2023 I CUI CREDITI NON SONO ANCORA STATI FRUITI

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati e realizzati nell'anno 2023, **la compensazione del credito d'imposta residuo sarà subordinata alla trasmissione del modello adottato tramite D.M. 06 ottobre 2021**, il quale verrà opportunamente modificato con apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche con riguardo a contenuto modalità e termini di invio.

Per tutti gli investimenti effettuati ed interconnessi nel 2023, essendo prevista la possibilità di utilizzare il credito in 3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di avventata interconnessione, in questi giorni le imprese potrebbero essere in procinto di utilizzare la seconda quota del credito d'imposta, pertanto a fronte dei nuovi adempimenti introdotti dal D.L. 39/2024, risulta necessario temporaneamente sospendere la relativa compensazione fino a nuove disposizioni in merito.

2) INVESTIMENTI EFFETTUATI A PARTIRE DALL'01/01/2024 ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 39/2024

Per quanto riguarda gli investimenti Industria 4.0 realizzati a partire dall'01/01/2024 e fino alla data antecedente all'entrata in vigore del presente Decreto Legge (29/03/2024), la presente normativa prevede l'obbligo di trasmettere telematicamente una comunicazione ex post che rendiconti la totalità dell'investimento.

Nel caso in cui il bene fosse già stato interconnesso, l'impresa avrebbe la facoltà di utilizzare in compensazione la prima quota del credito d'imposta 4.0, ma non essendoci riferimenti certi in merito a possibili sanzioni per l'utilizzo in compensazione antecedente alla trasmissione della comunicazione ex post sopra descritta, si consiglia di adottare un comportamento prudentiale e quindi di sospendere temporaneamente le relative compensazioni.

3) INVESTIMENTI EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 39/2024



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA
Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Per gli investimenti effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto Legge, la normativa ha introdotto un doppio obbligo e diventa condizione necessaria per poter beneficiare del credito d'imposta:

- la trasmissione di una comunicazione ex ante, contenente l'ammontare complessivo della spesa programmata e la presunta ripartizione temporale della fruizione del credito;
- la trasmissione di una comunicazione ex post, riportante una rendicontazione finale dell'investimento.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con apposito decreto, comunicherà la modulistica necessaria, modalità e termini di invio delle comunicazioni sopra descritte.

LIMITAZIONI E MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI BONUS EDILIZI

Il nuovo Decreto Legge *Fisco-Super bonus* (D.L. 39/2024), ha introdotto importanti modifiche anche in materia di bonus edili, in particolare:

1) LIMITAZIONI ALLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEI BONUS EDILIZI

L'art. 1 del D.L. 39/2024 conferma definitivamente la limitazione alle possibilità di opzione di cessione o sconto in fattura per:

- le spese sostenute da IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), cooperative edilizie e Enti del Terzo Settore;
- le spese agevolate aventi diritto al c.d. "bonus barriere architettoniche 75%";
- gli interventi edilizi per i soggetti che hanno presentato la CILAS o la CILA o firmato un preventivo entro il 16 febbraio 2023, ma che non hanno mai avviato i lavori o non hanno mai pagato le relative fatture.

In base all'attuale normativa, la possibilità di applicare lo sconto e la cessione in fattura è ancora ammessa per:

- le spese sostenute per interventi agevolati con il superbonus o altri bonus edilizi effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV, relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto.

Si precisa che nel caso in cui si tratti di interventi in edilizia libera, prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto, devono essere stati avviati oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura;



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA
Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- le spese sostenute per interventi agevolati con il bonus eliminazione barriere 75% con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023.
Si precisa sempre che, nel caso in cui si tratti di interventi in edilizia libera, prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto, devono essere stati avviati oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura.
Invece, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30 dicembre 2023, purché precedenti all'entrata in vigore del nuovo decreto.
- le spese sostenute per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, interventi su edifici condominiali con superbonus 70%), relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 e almeno una minima spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, sostenuta prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto

Si sottolinea che nel caso in cui i lavori siano stati effettuati su parti comuni di proprietà condominiale, è necessario che entro la data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, risulti essere stata adottata anche la delibera di approvazione dei lavori.

Rimangono comunque esercitabili anche le opzioni di cessione o sconto in fattura sulle spese sostenute in relazione a rogiti stipulati sino al 31 dicembre 2024, relativi a:

- unità immobiliari “antisismiche” e
- case “restaurate o ristrutturate”,

laddove la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi sull'edificio, in cui le unità cedute sono situate, sia antecedente al 17 febbraio 2023.

2) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA REMISSIONE IN BONIS

L'art. 2 del D.L. 39/2024, ha confermato il **divieto di applicazione** della c.d. *remissione in bonis* relativamente alle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di cessione o sconto in fattura, che avevano come termine finale per la trasmissione telematica, per quelle sostenute nel 2023, il prossimo 04 aprile 2024.

Inoltre, per le comunicazioni presentate tra il 01/04/2024 e il 04/04/2024, il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica è fissato allo stesso 04.04.2024 (non invece al 15.10.2024, come era in precedenza).



Pertanto, premesso ciò, salvo disposizioni differenti, successivamente al 04/04/2024, non sarà più possibile correggere eventuali errori anche se commessi in buona fede.

3) NUOVI DATI COMUNICAZIONE ENEA

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/2024, viene stabilito che, oltre ai dati da fornire ordinariamente all'ENEA, nell'apposita comunicazione da effettuare in conclusione dei lavori di ristrutturazione edilizia, i soggetti che:

- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e, che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- a partire dal 01 aprile 2024, hanno presentato la stessa comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

e che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili, dovranno trasmettere all'ENEA le seguenti informazioni, ossia:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c);

Si specifica che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni in esame saranno definiti con apposito D.P.C.M., da adottare entro il 29 maggio 2024 e, che l'omessa trasmissione dei dati visti in precedenza, nei termini che saranno individuati, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

In luogo di detta sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione



degli edifici è presentata a partire dal 30 marzo 2024, l'omessa trasmissione dei dati in esame comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale, senza altresì possibilità di applicazione di remissione in bonis.

4) LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN CASO DI POSIZIONI DEBITORIE VERSO IL FISCO OLTRE I 10.000 EURO

Un'altra importante novità riguarda le compensazioni dei bonus edilizi in presenza di debiti fiscali; nello specifico, l'art. 4 del D.L. 39/2024, disciplina le ipotesi in cui i fruitori di agevolazioni edilizie – cioè coloro che ne hanno beneficiato in passato – risultano inadempienti a quanto da loro dovuto a titolo di imposte.

Qualora vi siano iscrizioni a ruolo per tributi erariali e relativi accessori e, iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate (compresi quelli di recupero crediti), per importi complessivamente superiori a euro 10.000, e per i quali:

- sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento, e
- non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione;

il presente D.L. ha previsto la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione (c.d. "orizzontale") delle eccedenze di crediti d'imposta maturati e per le quali si è optato per la cessione o per lo sconto in fattura, presenti nella piattaforma telematica dedicata, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni di cui sopra saranno definite con apposito regolamento del MEF.

Infine, resta salva l'applicazione della nuova disposizione di cui alla "Legge di Bilancio 2024", a **decorrere dal 01 luglio 2024**, tale per cui viene esclusa la possibilità di procedere con la suddetta compensazione (c.d. "orizzontale") ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo, relativamente alle imposte erariali e ai relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Fanno eccezione, rispetto a quanto sopra indicato (in caso di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro):

- 1) le casistiche di cui all'art. 17, comma 2, lettere e), f) e g) del D.Lgs 241/1997, ossia rispettivamente:
 - i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative,
 - i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir,
 - i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del DPR 1124/1965.

- 2) Le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Restando come sempre a disposizione per ogni necessità di confronto e chiarimento, lo Studio Zambello Vi porge i migliori saluti.